

# Danno alla persona e risarcimento in forma di rendita.

Dr. Marco Rossetti\*

## 1. Premessa.

L'art. 2057 c.c. stabilisce che "*Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele*".

Ove il nostro ordinamento conoscesse l'istituto della *consuetudo contra legem*<sup>1</sup>, la norma che precede sarebbe probabilmente da tempo abrogata per non uso: possono contarsi infatti sulle dita di una sola mano le sentenze che, dal 1942 ad oggi, hanno fatto applicazione dell'art. 2057 c.c., liquidando al danneggiato un risarcimento in forma di rendita vitalizia. Eppure, in teoria, la materia del danno alla persona dovrebbe rappresentare il terreno d'elezione per un risarcimento in forma di rendita, l'unico che consenta di tenere adeguato conto dell'ingravescenza della malattia (od, al contrario, della sua guarigione), così come della ricostituzione di un reddito da lavoro.

L'antinomia tra l'apparente utilità in astratto della norma, e la sua concreta applicazione, dimostra quindi di per sé una sorta di perenne "diffidenza" nei confronti del risarcimento in forma di rendita. Esaminare quali siano le ragioni di codesta diffidenza; valutare se esse siano fondate; esaminare se la norma possa essere utilmente applicata nella materia del danno alla persona derivante dalla circolazione stradale, sarà l'oggetto del presente scritto.

## 2. Presupposti ed ambito di applicazione del risarcimento in forma di rendita.

Il risarcimento in forma di rendita, ai sensi dell'art. 2057 c.c., può avvenire allorché ricorrano due presupposti:

- a) il danno sia costituito da un danno "alla persona";
- b) il danno abbia carattere permanente.

La nozione di "danno alla persona", secondo il lessico ordinariamente adottato dal legislatore del 1942, va delimitata in negativo: costituisce danno alla persona, per l'esattezza, il danno diverso dal danno alle cose. Sarebbe pertanto erroneo identificare il danno alla persona di cui all'art. 2057 c.c. col solo danno biologico o col solo danno morale. Danno alla persona è anche il danno patrimoniale consistente nella perdita o nella riduzione del reddito futuro, purché causalmente ricollegabile ad una lesione della salute.

Il secondo requisito richiesto dalla norma in esame è che il danno abbia carattere permanente. Quella di "permanenza" del danno è nozione naturalistica, e non giuridica, la quale ricorre allorché la lesione dell'interesse protetto sia destinata a protrarsi, e di conseguenza il danno si realizzi continuativamente nel tempo<sup>2</sup>.

La permanenza del danno non va confusa con la permanenza delle conseguenze del danno. Queste ultime, ovviamente, permangono sino a quando il responsabile non effettui il risarcimento, ma la permanenza delle conseguenze (il diritto al risarcimento)

\* Magistrato, Assistente di Studio presso la Corte Costituzionale, Roma

<sup>1</sup> : Il quale, come noto, è invece escluso dall'art. 15 disp. prel. c.c..

<sup>2</sup> : De Cupis, *Il danno*, II, 280, Milano 1979.

non esclude che il danno si realizzi istantaneamente. Così, ad esempio, la spesa sostenuta per sottoporsi ad un costoso intervento chirurgico perfettamente riuscito, reso necessario per guarire da una infermità causata dall'altrui atto illecito, costituisce una *deminutio patrimonii* istantanea, la quale permane sino a quando il responsabile non abbia pagato il *tantundem*. In questo caso sono le conseguenze dell'atto illecito che permangono, ma non l'evento lesivo in sé. Viceversa, nel caso di definitiva riduzione della capacità di produrre reddito, il danno si realizza *pro quota* ogni giorno, come se si riproducesse ogni giorno.

La distinzione tra danno istantaneo e danno permanente non va dunque confusa con quella tra danno-evento e danno-conseguenza: mentre infatti il danno evento (cioè la lesione della salute) ben difficilmente potrà essere istantaneo, possono ipotizzarsi danni conseguenza istantanei (l'erogazione per spese mediche o compensi a specialisti) e danni conseguenza permanenti (la spesa per l'assistenza infermieristica; la riduzione della capacità di produrre reddito; la riduzione del reddito).

Così determinati i due requisiti della personalità e della permanenza del danno, è possibile ora esaminare in quali fattispecie essi appaiano necessariamente compresenti, sì da legittimare un risarcimento in forma di rendita.

**A)** Per quanto concerne il danno alla salute, il risarcimento in forma di rendita può essere utilizzato nel caso di lesioni che abbiano determinato una invalidità permanente. Non potrà, invece, essere utilizzato nel caso di lesioni che abbiano causato una invalidità temporanea, anche se di notevole durata (come ad esempio nel caso di postumi a lenta regressione). L'art. 2057 c.c. prevede infatti la possibilità di costituire soltanto una rendita vitalizia, e non una rendita temporanea. Lo strumento della rendita vitalizia è però ontologicamente incompatibile col risarcimento del danno da invalidità temporanea, il quale è destinato – per definizione – a cessare entro un certo arco di tempo.

Non può negarsi, in verità, che in presenza di patologie a lungo o lunghissimo decorso lo strumento della rendita temporanea possa presentarsi particolarmente utile: si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un malato lungodegente che abbia bisogno di costante assistenza infermieristica. Tuttavia, poiché l'art. 2057 c.c. non parla di "rendita" *tout court*, ma fa riferimento espressamente alla "rendita vitalizia", deve escludersi che il giudice possa risarcire il danno alla salute temporaneo attraverso la costituzione di una rendita temporanea<sup>3</sup>.

**B)** Come già anticipato, il risarcimento in forma di rendita può essere utilizzato anche nel caso di lesione della salute che abbia causato una riduzione (o addirittura la perdita) della capacità di produrre reddito. La perdita del reddito futuro possiede infatti sia il carattere della personalità (si tratta di un danno che tocca la persona, derivando da una compromissione della salute); sia il carattere della permanenza, in quanto si tratta di un danno che si produce giorno per giorno, un ragione della durata della presumibile vita lavorativa futura del danneggiato.

La *deminutio patrimonii* causata da una lesione della salute può consistere non soltanto in un lucro cessante (come la perdita del reddito); ma anche in un danno emergente (come ad esempio nel caso in cui il danneggiato debba sostenere periodicamente e permanentemente delle spese mediche). Anche quest'ultimo tipo di danno deve ritenersi risarcibile sotto forma di rendita vitalizia. Esso infatti possiede sia il requisito della personalità (nel senso sopra indicato, ovvero di danno causato da una lesione della salute); sia quello della permanenza. L'esempio tipico è quello dell'invalido che ha

<sup>3</sup> : Salvo esaminare, ovviamente, se tale differenziazione tra danno temporaneo e danno permanente non confligga con l'art. 3 cost.. Tuttavia, tenuto conto della radicale diversità tra le due situazioni, sembrerebbe doversi escludere ogni sospetto di illegittimità costituzionale.

bisogno di assistenza infermieristica costante: le spese per tale assistenza potranno dunque essere liquidate in forma di rendita<sup>4</sup>.

Avverso la conclusione che precede potrebbe forse obiettarsi che essa si fonda su una interpretazione estensiva dell'art. 2057 c.c., in quanto le spese mediche periodiche non possono considerarsi un "danno personale", ma piuttosto un danno patrimoniale. Ove si ammettesse tale obiezione, dovrebbe concludersi per la non utilizzabilità della liquidazione in forma di rendita per risarcire il danno consistente nelle spese mediche, in quanto l'art. 2057 c.c., poiché è norma eccezionale<sup>5</sup>, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva.

In merito a tale obiezione deve però osservarsi:

**a)** che l'art. 2057 c.c. sia norma eccezionale è affermazione postulata e non dimostrata. Sia la lettera della legge, sia l'interpretazione giurisprudenziale su essa formatasi, dimostrano che la scelta tra capitale e rendita è rimessa alla discrezionalità del giudice, e la legge non accorda alcuna preferenza all'una piuttosto che all'altra forma. L'ampia discrezionalità di cui gode il giudicante nella scelta<sup>6</sup>, e l'assenza nella legge di qualsiasi indicazione circa un ordine di preferenza tra i due criteri, deve indurre perciò a ritenere che essi siano fungibili e non subordinati, e se non vi è subordinazione tra i due criteri in esame, non può ritenersi (se non in via di mero fatto) che la liquidazione del capitale sia la regola, e la liquidazione della rendita sia l'eccezione.

**b)** In ogni caso, quand'anche volesse ammettersi che l'art. 2057 c.c. sia norma eccezionale, resterebbe da dimostrare che per sussumere le spese mediche periodiche nella fattispecie astratta di cui alla norma in esame si renda necessaria l'interpretazione estensiva della norma. La legge infatti non parla di "danno alla salute" (nozione del resto sconosciuta alla dottrina del 1942), ma parla genericamente di "danno alla persona": deve pertanto ritenersi che tale ampia formula ricomprenda qualsiasi tipo di danno che trovi fonte in una lesione dell'integrità psicofisica: Nella formula della legge dovranno quindi rientrare il danno biologico alla persona (danno-evento); il danno patrimoniale causato da una lesione della salute (danno-conseguenza); il danno morale causato da una lesione della salute (danno-conseguenza).

**c)** Non può dubitarsi che il danno morale costituisca un'ipotesi di danno alla persona, non certo alle cose, e che esso possa presentarsi con carattere di permanenza: ad esempio, quando la sofferenza morale sia talmente profonda da potersi ritenere che essa, in considerazione anche dell'età del danneggiato, non abbandonerà più il leso. Il danno morale, poi, si presenterà con carattere di permanenza in tutti i casi in cui non può ragionevolmente presumersi una assuefazione del leso alla propria invalidità.

Non costituisce, invece, presupposto per l'applicazione dell'art. 2057 c.c. l'istanza di parte. La legge ha configurato la liquidazione della rendita come una facoltà del giudice, non come un diritto della parte, al contrario del risarcimento in forma specifica<sup>7</sup>. Pertanto abbia o non abbia la parte chiesto la liquidazione della rendita; ed anzi quand'anche la parte abbia espressamente dichiarato di non volere la liquidazione della rendita, sarà

<sup>4</sup> : In uno dei pochissimi precedenti editi, il tribunale di Firenze ha risarcito in forma di rendita il danno patrimoniale consistente appunto negli esborsi che il danneggiato avrebbe sostenuto per l'assistenza infermieristica: Trib. Firenze 3.6.1950, in Resp. Civ. prev., 1951, 367.

<sup>5</sup> : De Cupis, *Il danno*, cit., 284.

<sup>6</sup> : Si veda in tal senso Cass. 20.2.1958 n. 553, in Giur. it. 1958, I, 1, 1016.

<sup>7</sup> : De Cupis, *Il danno*, cit., 282.

sempre in facoltà del giudice provvedere a tale tipo di liquidazione, con giudizio incensurabile in cassazione se non per illogicità della motivazione od errore di diritto<sup>8</sup>.

### 3. Risarcimento in forma specifica e danno da morte.

Per chiarezza espositiva, è opportuno esaminare a parte se l'art. 2057 c.c. sia applicabile nel caso di danni cc.dd. da morte, cioè di danno (morale, patrimoniale, biologico) causato dal decesso di un congiunto, ascrivibile all'altrui atto illecito.

Ove si condivida che tutti i danni (non solo alla salute, ma anche patrimoniali e morali) causati dalla lesione della sfera biopsichica dell'individuo, costituiscano danni "alla persona" nel senso di cui all'art. 2057 c.c., dovrebbe di necessità ammettersi la risarcibilità in forma di rendita anche dei danni subiti dai congiunti di persona deceduta per effetto dell'altrui atto illecito. Anche questi danni infatti toccano la sfera personale, nel senso sopra indicato, e si presentano con carattere di permanenza. Anzi, la costituzione di una rendita appare particolarmente utile proprio nel caso di danno patrimoniale da morte. Si pensi all'ipotesi della vedova che contrae nuove nozze con una persona facoltosa; ovvero dell'orfanone minore che, raggiunta la maggiore età, acquista un impiego assai remunerativo<sup>9</sup>. In questi casi, ove ai congiunti sia già stata liquidata una somma pari alla capitalizzazione del reddito che ad essi avrebbe verosimilmente destinato la vittima, essi realizzano una vera e propria locupletazione, in quanto dopo il sinistro ed a causa di esso i danneggiati vengono a trovarsi in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbero trovati ove il sinistro non si fosse verificato.

Al contrario, attraverso la costituzione di una rendita vitalizia condizionata, nell'esempio che precede i beneficiari della rendita l'avrebbero perduta (in tutto od in parte) in caso di passaggio a nuove nozze od acquisto della titolarità di un reddito<sup>10</sup>.

Deve però avvertirsi che nell'unico (ed assai risalente) precedente edito, la Corte di cassazione è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte, escludendo l'utilizzabilità del criterio della rendita per liquidare i danni (patrimoniali) sofferti dai congiunti di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito. In quell'occasione la Corte osservò che l'art. 2057 c.c. è applicabile soltanto *"nel caso di un danno permanente che, inferto al corpo o alla mente, si concreti nella soppressione o nella menomazione di capacità, e quindi di attività professionali, in senso lato, del soggetto, destinate a procacciare al soggetto stesso personalmente i mezzi di sussistenza (...). Il criterio, quindi, non può essere applicato il danno stesso, ancorché permanente, derivi dalla perdita di una fonte di guadagno estranea alla capacità ed alle attività personali del soggetto danneggiato, si concreti poi, detta perdita, nella morte del congiunto (...), dalla cui attività derivavano ai familiari i mezzi di sussistenza, ovvero anche nella distruzione o menomazione di una cosa destinata a fornire reddito periodico e permanente"*<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> : Cass. 20.2.1958 n. 553, in Giur. it. 1958, I, 1, 1016; Cass. 7.3.1966 n. 658, inedita; Cass. 24.5.1967 n. 1140, inedita.

<sup>9</sup> : Si tratta di esempi ricorrenti nella trattatistica, e risalenti agli albori di questo secolo: si vedano ad esempio Chironi, *La colpa nel diritto civile odierno – Colpa extracontrattuale*, II, Torino 1906, 362-365, il quale ammoniva che *"se il danno sia certo, e fisso nella continuità sua, parrebbe ovvio non potersi provvedere il risarcimento con la forma della rendita (...); se invece il danno fosse certo, ma temporaneo, o pur della continuità permanente sua s'avesse grave ragion di dubitare, l'assegno della rendita avrebbe buona convenienza"*; Consolo, *Trattato sul risarcimento del danno*, cit., 214.

<sup>10</sup> : L'esempio della rendita in favore della vedova è assai risalente in dottrina: si veda già, in tal senso, Consolo, *Trattato sul risarcimento del danno*, Milano-Roma-Napoli 1908, 214.

<sup>11</sup> : Cass. 8.4.1959 n. 1041, in Resp. civ. prev. 1960, 164.

#### 4. La scelta tra capitale e rendita.

Nello scegliere tra risarcimento in forma di capitale e risarcimento in forma di rendita, il giudice deve tenere conto:

- a) delle condizioni delle parti;
- b) della natura del danno.

Autorevole dottrina ha ritenuto questa formula tautologica, in quanto:

- a) per quanto attiene la condizione delle parti, il giudice dovrebbe in ogni caso disporre opportune cautele (art. 2057, ult. parte, c.c.), e queste non possono essere disposte se non tenendo conto – giustappunto – della condizione delle parti;
- b) per quanto attiene la natura del danno, è la stessa legge a precisare che deve trattarsi di danno personale e permanente<sup>12</sup>.

In realtà, non sembra che la formula adottata dal legislatore nell'art. 2057 c.c. possa ritenersi tautologica<sup>13</sup>. In primo luogo, della condizione delle parti il giudice deve tenere conto non al momento della imposizione delle cautele (cioè delle garanzie); ma in quello (cronologicamente e logicamente sovraordinato) della scelta tra capitale e rendita. Il richiamo alle condizioni delle parti va pertanto inteso nel senso che la scelta tra le due forme di risarcimento va compiuta in base a ciò che risulta concretamente più conveniente rispetto alle parti del rapporto, e non in base alla valutazione di elementi estrinseci (ad esempio, una maggiore o minore attitudine sanzionatoria di una delle due forme di risarcimento). Così, ad esempio, il giudice dovrà seriamente valutare la possibilità di liquidare il danno in forma di rendita quando il danneggiato sia incapace, anche naturale, o prodigo, o descolarizzato, o socialmente disadattato; oppure quando il danneggiante disponga di un patrimonio o di una struttura commerciale in grado di sorreggere il peso di una rendita vitalizia (come nel caso in cui l'obbligato sia un'impresa di assicurazioni).

Al contrario il giudice, sulla base delle condizioni delle parti, dovrebbe preferire il risarcimento in forma di capitale quando il debitore non appaia in grado di far fronte ad un'obbligazione vitalizia; oppure quando il danneggiato trarrebbe maggior vantaggio dalla liquidazione di un capitale, necessario per riconvertire la propria perdita (a causa del sinistro) capacità lavorativa specifica.

Anche il riferimento alla natura del danno non può ritenersi del tutto inutile: anch'esso costituisce infatti un parametro di riferimento (oggettivo) in base al quale il giudice deve esercitare la scelta tra i due tipi di risarcimento, e verosimilmente fa riferimento alla entità del danno: così, la liquidazione in forma di rendita dovrà escludersi per i danni che abbiano natura modesta, e preferirsi invece per quelli di rilevante entità.

- a) il "valore-uomo" rappresenta un valore capitale, e quindi il risarcimento dovuto a seguito della lesione di tale valore solo per comodità di calcolo può essere rapportato ad una frazione di tempo; la perdita di validità avviene infatti immediatamente, e non in modo diluito nel tempo;
- b) poiché la vita media di chi ha subito danni alla persona è più breve rispetto a quella delle persone sane, attraverso la liquidazione di una rendita il danneggiante si avvantaggerebbe delle conseguenze del proprio atto illecito;

<sup>12</sup> : Gentile, *Problemi insoluti nella valutazione del danno alla persona*, in Resp. Civ. prev. 1951, 292.

<sup>13</sup> : A tale conclusione del testo, osterebbero l'art. 12 disp. prel c.c. ed il generalissimo canone ermeneutico dell'interpretazione utile, in virtù del quale la norma va preferibilmente interpretata nel modo che abbia un senso, piuttosto che nel modo in cui non abbia alcun senso.



- c) la liquidazione di una rendita, necessariamente vitalizia ex art. 2057 c.c., non consentirebbe di tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa;
- d) la liquidazione di una rendita sarebbe soggetta al prelievo fiscale, al contrario del risarcimento in forma di capitale.

Sotto il profilo pratico-operativo, invece, è stato osservato che:

- a) il sistema della rendita sarebbe preferibile ove fosse prevista la possibilità di periodiche revisioni dello stato di salute del danneggiato, il che non è allo stato possibile;
- b) la costituzione e la gestione su vasta scala di un numero rilevante di rendite vitalizie presupporrebbe la creazione di apparati *ad hoc* – e quindi l'esborso di costi aggiuntivi per la corretta contabilizzazione;
- c) mentre le parti possono facilmente transigere la controversia insorta, o prevenire quella insorgenza, attraverso una transazione che abbia ad oggetto il pagamento di una somma capitale, ben difficilmente le parti riuscirebbero ad accordarsi sulla misura della rendita;
- d) nel caso di perdita della capacità di guadagno, soltanto il pagamento di un capitale può consentire al danneggiato di attivarsi per trovare celermente un nuovo lavoro;
- e) il pagamento della rendita sconta il rischio della sopravvenuta insolvibilità del danneggiante;
- f) non è conveniente obbligare danneggiante e danneggiato a confrontarsi in un rapporto tendenzialmente perpetuo<sup>14</sup>.

## 6. Alcuni spunti di riflessione: a) sotto il profilo giuridico.

Che il ricorso alla liquidazione del risarcimento in forma di rendita sia quasi del tutto inesistente, come s'è già detto, è un fatto oggettivo. Si può invece fondatamente dubitare che tale scelta sia fondata su ragioni obiettivamente valide, e soprattutto che la liquidazione del capitale sia sempre ed assolutamente preferibile alla liquidazione della rendita. Al fine di saggiare la fondatezza di tale affermazione, si esamineranno ora in scansione analitica tutti i *vulnera* che la dottrina prevalente ha ritenuto di ravvisare nella liquidazione del risarcimento in forma di rendita, elencati nel paragrafo precedente, cominciando dai rilievi più strettamente giuridici.

**A)** L'affermazione secondo cui il "valore-uomo" rappresenta un valore capitale è agevolmente superabile. In primo luogo, infatti, di essa si può fondatamente dubitare sotto il profilo economico. Gli ormai numerosi studi di giuristi-economisti (specie stranieri) sulla misurabilità in denaro della vita e della salute, sogliono distinguere tra elementi di natura economica ed elementi di natura affettiva. Tra i primi si suole altresì distinguere tra costi diretti (cure mediche, inumazione, danni materiali), e costi indiretti, costituiti dalla minore produzione a livello macroeconomico della comunità cui apparteneva il defunto<sup>15</sup>. I c.d. costi indiretti della vita umana, facendo riferimento a minori produzioni future esprimono giustappunto la perdita di una rendita, e non di un capitale.

In secondo luogo, ove si volesse ammettere che il "valore-uomo" costituisca un valore capitale, e che pertanto la riduzione di tale valore non potrebbe essere liquidata in forma di rendita, si perverrebbe di fatto ad una *interpretatio abrogans* dell'art. 2057 c.c.. Infatti

<sup>14</sup> : Per tutte queste argomentazioni si vedano Chironi, *La colpa nel diritto civile odierno – Colpa extracontrattuale*, cit., 362-365; Gentile, *Problemi insoluti nella valutazione del danno alla persona*, cit., 293-295; De Cupis, *Il danno*, cit., 283; Vianello, *Liquidazione in rendita anziché in capitale dei danni di invalidità permanente di particolare gravità: una proposta praticabile?*, in *Dir. prat. ass.*, 1990, 33.

<sup>15</sup> : Pierantoni, *Analisi economica della vita umana*, Milano 1986, *passim*, ma specialmente 24 e ss..

la norma fa riferimento espresso ai "danni alla persona", e se si esclude la risarcibilità di tali danni in forma di rendita (per avere la persona un valore "capitale" e non un valore "di rendita") mai la norma potrebbe essere applicata. Tale conclusione è palesemente inammissibile, in quanto è noto che, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. c.c., nonché in virtù del generale principio dell'interpretazione utile, la norma va interpretata in modo che abbia un senso, piuttosto che nel modo in cui non avrebbe alcun senso.

**B)** Si afferma poi che attraverso la liquidazione di una rendita il danneggiante si avvantaggerebbe delle conseguenze del proprio atto illecito, perché la vita media di chi ha subito danni alla persona è più breve rispetto a quella delle persone sane.

Questa affermazione sembra fondarsi su un equivoco. Capitale e rendita costituiscono due diverse forme di erogazione del medesimo valore. Essendo infatti il denaro un bene per definizione fruttifero, di esso si può godere il valore d'uso (la rendita), ovvero il valore di scambio (il capitale), così come un bene immobile può essere venduto o locato, ricavando redditi diversi ma che costituiscono pur sempre due forme di realizzazione del valore dell'immobile.

Deve poi aggiungersi che, quando si risarcisce il danno alla persona in forma di rendita, quest'ultima esprime la proiezione diacronica di tutte le porzioni di danno che, giorno per giorno, il danneggiato avrebbe subito dal momento dell'evento in poi. Ne consegue che, ove si adotti il risarcimento in forma di rendita, il valore della rendita deve essere computato tenendo conto non delle concrete speranze di vita del danneggiato, ma tenendo conto della vita media futura prevedibile secondo le tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT. In altri termini, liquidando una rendita vitalizia ad un soggetto di cinquant'anni gravemente lesa, il capitale (da cui ricavare la rendita) va determinato ponendo a base del calcolo la residua durata della vita media del danneggiato (e quindi 25 anni, ipotizzando la durata media della vita a 75 anni), a nulla rilevando che nel caso concreto il danneggiato abbia speranza di sopravvivere solo per pochi anni.

Posto dunque che il valore capitale della rendita va sempre determinato con riferimento alla durata media della vita futura del danneggiato, e non alla durata della vita ragionevolmente prevedibile nel caso concreto, non ha senso parlare di "immorale vantaggio del danneggiante" nel caso di pagamento di una rendita, in quanto:

- a) per definizione, risarcendo il danno biologico permanente si risarciscono (per equivalente) le sofferenze che il danneggiato sarà costretto a sopportare, giorno per giorno, sino alla fine della sua vita;
- b) terminata questa, per definizione il danno biologico viene meno<sup>16</sup>.

Ove, poi, la minor durata della vita fosse ascrivibile proprio all'evento lesivo (vi sia, cioè un valido nesso causale tra le lesioni e la morte precoce), il responsabile potrà essere chiamato a risarcire l'ulteriore danno (morale e patrimoniale) subito dagli eredi del defunto. In definitiva, in caso di morte precoce del danneggiato, occorre distinguere:

- a) se la morte è stata causata (od anche soltanto concausata) dalle lesioni, il responsabile dovrà risarcire il danno biologico subito dal danneggiato nel periodo di tempo compreso tra il sinistro e la morte;

---

<sup>16</sup> : Sulla incompatibilità logica tra danno da perdita della vita e danno alla salute si vedano Cass. 26.10.10629, in corso di pubblicazione su Riv. giur. circ. trasp. 1998, fasc. 6; Cass. 6.11.1997 n. 10923, in Riv. giur. circ. trasp. 1998, 242; Cass. 25.2.1997 n. 1704, in Riv. giur. circ. trasp., 1997, 316; Cass. 29.5.1996 n. 4991, in Riv. giur. circ. trasp., 1996, 936; Cass. 28.5.1996 n. 4910, in Riv. giur. circ. trasp. 1996, 535; Cass. 28.11.1995 n. 12299, in Riv. giur. circ. trasp., 1996, 115; Cass. 27.12.1994 n. 11169, in Riv. giur. circ. trasp., 1995, 529.

- b) se la morte non è stata causata dalle lesioni, il responsabile dovrà risarcire soltanto il danno biologico subito dal danneggiato nel periodo di tempo compreso tra il sinistro e la morte.

Chiarito ciò, non si vede in cosa risieda la presunta "immoralità" del risarcimento in forma di rendita: il responsabile, pagando una soma periodica al danneggiato, non lucra alcuno "sconto" sul risarcimento, in quanto:

- a) se la durata della vita del danneggiato è uguale o maggiore alla durata della vita media, è il danneggiato stesso che realizza un lucro;
- b) se la durata della vita del danneggiato è inferiore alla durata della vita media, e ciò a causa delle lesioni, il responsabile sarà tenuto a risarcire il danno conseguente alla morte subito dagli eredi;
- c) ove, infine, il danneggiato abbia una vita di durata inferiore alla media, ma ciò per cause del tutto indipendenti dalle lesioni, il responsabile che cessa di pagare la rendita non realizza alcun "vantaggio" patrimoniale: semplicemente, cessa il risarcimento perché cessa il danno.

Non sembra dunque che, attraverso la liquidazione di una rendita il responsabile sia avvantaggiato: o, perlomeno, il responsabile condannato a pagare una rendita non è più favorito di quanto non lo siano gli eredi del lesso, quando questi, dopo avere percepito il risarcimento in forma di capitale (commisurato sulla durata della vita media), deceda per cause del tutto indipendenti dalle lesioni. In quest'ultimo caso, infatti, gli eredi del lesso beneficiano di un capitale commisurato su un danno che il loro dante causa non ha mai sofferto, essendo stato costretto a tollerare l'invalidità non per tutta la durata della vita media, ma per un periodo minore.

Conclusivamente, sul punto, preme poi rilevare come possano risultare fuorvianti, in tema di risarcimento, le osservazioni fondate sulla presunta "mortalità" od "immoralità" delle tecniche risarcitorie. Certamente, oggi la prevalente dottrina ammette dei punti di contatto tra etica e diritto, ma i punti di "imboccatura"<sup>17</sup> della prima nel secondo vengono generalmente ravvisati nelle cc.dd. clausole generali: il principio di correttezza, quello di buona fede, l'obbligo di diligenza. Al di fuori del campo dei concetti aperti, o clausole generali, non sembra possa essere di qualche utilità parlare di "moralità" con riferimento a previsioni di legge: l'art. 2057 c.c., in altri termini, proprio perché norma di legge, non può essere considerato più o meno "morale" – ad esempio - della norma che fissa in un anno la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.), o della norma che fissa in otto mesi lo *spatium deliberandi* da attendere prima di potere convenire in giudizio l'impresa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore r.c.a. (art. 8 l. 738/78).

C) Si afferma ancora che la liquidazione di una rendita non consentirebbe di tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Questa affermazione, tra tutte, è oggi certamente la meno pertinente. Essa venne formulata in un'epoca in cui non era concepibile la risarcibilità in via autonoma del danno alla persona, ed in cui si considerava parametro essenziale di liquidazione del danno alla persona il reddito da questa prodotto. Oggi invece, affermata dalla Corte costituzionale la *Drittwirkung* dell'art. 32 cost.<sup>18</sup>; unanimemente ammessa l'autonoma risarcibilità del

<sup>17</sup> : Mutuo tale espressione dalla relazione tenuta dall'avv. Gregor Bender nel recente convegno su "Etica e giurisdizione", svoltosi a Roma, Accademia dei Lincei, dal 14 al 16 gennaio 1999.

<sup>18</sup> : Corte cost. 14.7.1986 n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053; Corte cost. Corte costit., 27-10-1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3297.



danno alla persona a prescindere da qualsiasi compromissione del reddito, la critica qui in esame diviene irrilevante, posto che nel risarcimento del danno biologico è giusto che non si tenga conto (anzi, non si deve tenere conto) dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

**D)** Si afferma, infine, che la liquidazione di una rendita sarebbe soggetta al prelievo fiscale, al contrario del risarcimento in forma di capitale.

Tale affermazione è erronea.

L'art. 6, comma secondo, d.p.r. 22.12.1986 n. 917 (recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"), dispone infatti: *"I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati"*.

Pertanto non è esatto che il risarcimento del danno in forma di capitale sia esente da prelievo di fiscale, e quello in forma di rendita no: la distinzione va fatta tra risarcimento del danno biologico, e risarcimento del danno patrimoniale, in quanto in virtù dell'art. 6 d.p.r. 917/86 le somme percepite, anche in via transattiva, dal contribuente a titolo di risarcimento costituiscono reddito imponibile solo se - e nei limiti in cui - siano destinate a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione di redditi<sup>19</sup>.

Pertanto quando la rendita, così come il capitale, sia destinata a risarcire un danno patrimoniale da riduzione o perdita del reddito, essa è addirittura fiscalmente più vantaggiosa rispetto alla liquidazione del capitale. Infatti in quest'ultimo caso, specie ove il capitale sia di rilevante entità, il danneggiato creditore può andare incontro all'applicazione di una maggiore aliquota d'imposta ai fini I.r.p.e.f..

Quando, invece, la rendita sia destinata a risarcire un danno alla salute, essa non sconta alcuna imposta, al pari del risarcimento in forma capitale<sup>20</sup>.

## **7. Alcuni spunti di riflessione: b) sotto il profilo tecnico-operativo.**

**A)** Si afferma che il sistema della rendita sarebbe preferibile ove fosse prevista la possibilità di periodiche revisioni dello stato di salute del danneggiato, il che non è allo stato possibile.

E', quello in esame, un argomento indubbiamente "forte": non sembra infatti utile liquidare una rendita al danneggiato, quando non sia possibile revisionarla periodicamente. Certo, la revisione sarebbe possibile attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria, così come da tempo la giurisprudenza ammette che possa essere domandata una integrazione del risarcimento in forma di capitale, nel caso in cui si manifestino nuove patologie ignote e non prevedibili al momento della liquidazione<sup>21</sup>. Non sembra tuttavia utile astringere creditore e debitore ad un rapporto di durata, il cui oggetto sia suscettibile di revisione soltanto su ricorso all'autorità giudiziaria: è infatti ragionevolmente prevedibile che l'uno e l'altro, periodicamente, cercherebbero di

<sup>19</sup> : *Ex multissimis*, Cass., sez. I, 11-10-1997, n. 9893, in foro it. Rep. 1997, voce *Redditi (imposte)*, n. 30.

<sup>20</sup> : Ad ulteriore conferma di tale affermazione può essere utile ricordare che, con giurisprudenza ormai copiosa, la Commissione tributaria centrale ha escluso dall'imponibilità ai fini I.r.p.e.f. le somme percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento per ferie non godute (Commiss. trib. centrale, 22-05-1995, n. 2156, in Fisco, 1995, 8404; Commiss. trib. Centrale 24.5.1996 n. 2770, inedita): dal che sembra doversi desumere che, *a fortiori*, non possano considerarsi imponibili le somme percepite a titolo di risarcimento del danno alla salute, siano esse corrisposte in forma di rendita od in forma di capitale.

<sup>21</sup> : *Ex plurimis*, Cass. 3.11.1984 n. 5576, in Resp. civ. prev. 1985, 382.

dimostrare da un lato l'insufficienza, e dall'altro l'esorbitanza della rendita, con effetti forse catastrofici sull'entità del contenzioso.

Deve tuttavia ricordarsi che la liquidazione di una rendita non è un obbligo, ma una facoltà del giudice, e se l'impossibilità di una revisione automatica della rendita può costituire un elemento che in fatto sconsiglia la liquidazione sotto tale forma, non può escludersi che, nel caso concreto, ricorrano ulteriori circostanze di fatti che invece rendano particolarmente utile la liquidazione della rendita.

E' stato osservato, ad esempio, che nel caso di macroinvalidità che comportino la perdita della capacità di intendere e di volere; oppure nel caso di lesioni ad un minore; oppure nel caso di lesioni a persone socialmente deboli o descolarizzate (immigrati da Paesi in via di sviluppo o sottosviluppati, disadattati, *clochards*, alienati mentali, od anche semplicemente macrolesi i quali già prima del sinistro si trovassero in profondo conflitto con i familiari), sussiste il rischio che "ingenti capitali erogati dall'assicuratore siano andati dispersi, per mala fede o semplicemente per inesperienza dei familiari del soggetto leso"<sup>22</sup>.

In simili casi il giudice, valutando comparativamente i *pro* ed i *contra* del caso concreto, ben può optare per la liquidazione in forma di rendita. Insomma, se è vero che la rendita sarebbe più utile se fosse previsto un meccanismo automatico di revisione, ciò non vuol dire che sia sempre e comunque inutile.

**B)** E' stato osservato che la costituzione e la gestione su vasta scala di un numero rilevante di rendite vitalizie presupporrebbe la creazione di apparati *ad hoc* per la corretta contabilizzazione e gestione delle rendite. Anche questo argomento ha un incontestabile fondamento di verità: per il debitore infatti, specie se si tratti di un assicuratore (come tale, chiamato a gestire migliaia di risarcimenti), è più agevole pagare una somma *una tantum*, che contabilizzare una rendita. Tuttavia, per potere ritenere risolutiva tale argomentazione, occorrerebbe procedere ad una attività che sinora non risulta mai avviata da alcuna società di assicurazione: procedere ad una approfondita analisi costi-benefici. Infatti, posto che – come si dirà in seguito – la liquidazione della rendita presenta indubbi vantaggi per il debitore, non disgiunti da una maggiore equità del risarcimento, sarebbe interesse del debitore comparare i maggiori oneri derivanti da una contabilizzazione seriale di numerose rendite, con i maggiori vantaggi derivanti da tale forma di risarcimento. Allo stato, mancando analisi in tal senso, sarebbe però affrettato concludere per la maggiore onerosità della rendita.

**C)** Ulteriore argomento contrario alla liquidazione in forma di rendita è quello secondo cui, mentre le parti possono facilmente transigere la controversia insorta, o prevenire quella insorgenda, attraverso una transazione che abbia ad oggetto il pagamento di una somma capitale, ben difficilmente le parti riuscirebbero ad accordarsi sulla misura della rendita. A questo proposito è bene ricordare ancora una volta che la liquidazione in forma di rendita è una mera facoltà del giudice, e non un obbligo: né per il giudice, né per le parti. Pertanto l'eventualità che le parti non scelgano tale forma di risarcimento è del tutto irrilevante: l'art. 2057 c.c., facendo chiaro riferimento alla liquidazione giudiziale, presuppone che la controversia sia già insorta, e che quindi le parti non abbiano comunque trovato alcun accordo: né sulla rendita, né sul capitale.

**D)** Si afferma poi che, nel caso di perdita della capacità di guadagno, soltanto il pagamento di un capitale può consentire al danneggiato di attivarsi per trovare celermente un nuovo lavoro. Affermazione, questa, apodittica, e formulata forse pensando alla figura dell'artigiano quale lavoratore-tipo. Ma la realtà concreta è talmente multiforme che deve considerarsi un mero stereotipo (o, comunque, una soltanto tra le

<sup>22</sup> : Schepis, *Danno alla persona nell'anziano*, cit., 70.

moltissime ipotesi possibili) quello del lavoratore che abbia bisogno di un capitale per riconvertire la propria capacità lavorativa e di guadagno. Si pensi, ad esempio, all'avvocato che, a causa della ridotta capacità di concentrazione, riesca a disimpegnare un minor numero di pratiche, e quindi ad accettare meno clienti; si pensi all'operaio specializzato che, perduto il proprio posto di lavoro, sia però utilmente reimpiegabile come operaio generico; si pensi a chi esercita un doppio lavoro, e ne perda in conseguenza del danno uno soltanto. In tutti questi casi, il danneggiato non ha bisogno di alcun capitale per trovare un nuovo lavoro, a meno che non si volesse sostenere (e non si vede davvero come) che tale nuovo lavoro debba necessariamente consistere nell'avvio di un'attività per la quale sia richiesto un capitale d'investimento iniziale.

**E)** Si sostiene, ancora, che il pagamento della rendita sconta il rischio della sopravvenuta insolvibilità del danneggiante. Di questo argomento già sarebbe lecito dubitare con riferimento al debitore persona fisica, posto che comunque l'art. 2057 c.c. impone al giudice di predisporre le opportune cautele. Con riferimento al debitore persona giuridica, e segnatamente al debitore società di assicurazioni, l'argomento in esame è assolutamente inconsistente. Infatti delle due l'una: o l'assicuratore è *in bonis*, ed allora per definizione sarà in grado di erogare la rendita; oppure sarà in liquidazione, ed allora l'obbligo di pagare la rendita dovrà essere assunto, ex art. 19 l. 24.12.1969 n. 990, dall'impresa designata o cessionaria.

**F)** Si afferma, infine, che non è conveniente obbligare danneggiante e danneggiato a confrontarsi in un rapporto di durata tendenzialmente assai esteso nel tempo.

Ripercorrendo a ritroso la genesi di tale rilievo, ci si avvede che esso compare per la prima volta in opere di giuristi francesi risalenti alla metà del XIX secolo, e ripreso dalla trattatistica italiana dei primi del '900<sup>23</sup>. Da questi trattati, l'argomento venne ripreso dal Gentile<sup>24</sup> e dal De Cupis<sup>25</sup>, ed attraverso i contributi di tali insigni autori è pervenuto fino a noi.

Di tale argomentazione, pertanto, il meno che possa dirsi è che sia assai datata. Ma soprattutto essa è nata in un contesto storico nel quale era sconosciuta la nozione di danno biologico, era sconosciuta l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile obbligatoria; era sconosciuta la regolamentazione per legge dell'attività degli assicuratori; erano sconosciute le guarentigie poste dalla legge a tutela del danneggiato dalla circolazione stradale. Oggi, in un quadro storico ed ordinamentale del tutto mutato, in cui normalmente il debitore è un soggetto che esercita professionalmente l'attività di assicurazione, non si riesce a comprendere quali possano essere i rischi derivanti dal costringere "i due soggetti interessati ad un antagonismo immanente"<sup>26</sup>.

## 8. Quando sia preferibile la liquidazione in forma di rendita.

Dalla sommaria disamina che precede sembra emergere che non esistano argomenti decisivi o risolutivi che debbano far preferire in ogni caso la liquidazione del capitale alla liquidazione della rendita. Pertanto, se tale preferenza è stata sinora accordata, forse ciò è dipeso non solo (o non tanto) da difficoltà oggettive, ma anche da pigrizia intellettuale, prassi giudiziarie consolidate, prevalenza della logica del *plus dat qui cito dat*.

In realtà, la scelta tra capitale e rendita non può essere compiuta *ex ante*, in base a credenze preconcepite (come quella secondo cui il c.d. "valore-uomo" costituisce un capitale) od addirittura errate (come quella secondo cui la rendita è trattata fiscalmente

<sup>23</sup> : Chironi, op. ult. cit., p. 364, nota 1, e p. 365.

<sup>24</sup> : Gentile, *Problemi insoluti nella valutazione del danno alla persona*, cit., 292 nota 3, e 293 lett. b).

<sup>25</sup> : De Cupis, *Il danno*, cit., 283.

<sup>26</sup> : Così Gentile, op. ult. cit., 294.

in modo deteriore rispetto al capitale). La scelta in esame va invece compiuta - dal giudice - tenendo conto di tutte le peculiarità del caso concreto: si avranno dunque casi in cui sarà preferibile la liquidazione in forma di capitale (senza dubbio, la maggioranza delle ipotesi), e casi in cui sarà preferibile la liquidazione in forma di rendita.

Per stabilire quali siano queste ipotesi, è opportuno esaminare separatamente il danno biologico da quello patrimoniale.

Con riferimento al danno biologico, può rilevarsi in linea generale che la liquidazione in forma di rendita è assolutamente sconsigliabile nel caso di lesioni modeste: il gettito della rendita sarebbe infatti in questo caso sì esiguo, da non arrecare utilità alcuna al danneggiato.

Si è già fatto cenno (*supra*, § 7, lett. a) all'ipotesi in cui sussista il concreto rischio in cui l'erogazione di un capitale possa andare dispersa, o comunque non sia destinata a pro del danneggiato: in questo caso la liquidazione di una rendita (ad esempio, in favore dell'istituto ove il leso sia stato ricoverato od affidato) offre sicuramente maggiori garanzie di salvaguardia degli interessi del danneggiato.

Ma dove la liquidazione in forma di rendita trova il proprio terreno d'elezione è, ad avviso di chi scrive, in tema di risarcimento del danno patrimoniale futuro da perdita o riduzione del reddito.

Perché ci si renda conto di ciò, è opportuno ricordare brevemente in che modo, nell'attuale diritto giurisprudenziale, viene liquidato questo tipo di danno.

**A)** Nel caso in cui il danneggiato dimostri la perdita del reddito, od una riduzione di esso, si procede alla liquidazione capitalizzando il reddito (o la frazione di esso) perduto, in base alla presumibile durata della vita lavorativa residua del danneggiato. Di norma in questo calcolo non si tiene conto della possibilità, per il danneggiato, di trovare un impiego futuro.

**B)** Nel caso in cui il danneggiato non fosse percettore di redditi da lavoro al momento del sinistro, la giurisprudenza di merito è tuttora divisa:

b') secondo alcuni giudici di merito - i quali in ciò si discostano dalla più recente giurisprudenza di legittimità - il danno da verosimile perdita del reddito futuro va misurato in punti percentuali, e va liquidato moltiplicando il grado percentuale di ridotta capacità di guadagno per il reddito futuro presumibile ottenibile dal danneggiato (un reddito, dunque, figurativo); all'interno di questo orientamento vi sono stati poi di quei giudici i quali hanno applicato una sorta di "automatismo risarcitorio", presumendo ex art. 2727 c.c. che il danno futuro da riduzione del reddito sia certo, sol che il grado di invalidità permanente superi una certa percentuale<sup>27</sup>;

b'') altri giudici, invece, liquidano il danno in esame ragionando non in termini di "punti percentuali" di capacità di lavoro perduta, ma in termini di reddito presumibile perduto. Secondo questo orientamento, il danno in esame va liquidato individuando - sulla base di presunzioni semplici - il reddito che il danneggiato avrebbe verosimilmente conseguito ove non avesse subito il danno; stabilendo quindi - sempre sulla base di presunzioni

---

<sup>27</sup> : Trib. Milano 20.1.1987 n. 671, inedita; Trib. Roma 9.3.1987, Riv. giur. circ. trasp. 1987, 670; Trib. Milano 26.11.1987 n. 10495, inedita; Trib. Crema 28.1.1988 n. 208, inedita; Trib. Pescara 3.2.1988, PQM, 1989, 45; Trib. Como 22.3.1988, Riv. giur. circ. trasp. 1989, 780; Trib. Messina 27.5.1988 n. 478, inedita; Trib. Milano 9.6.1988 n. 5145, inedita; Trib. Voghera 13.7.1988 n. 179, inedita; App. Milano 19.9.1989, Arc. giur. circ. sin. strad. 1990, 777; Trib. Livorno 3.2.1990, Arc. giur. circ. sin. strad., 1990, 521; Trib. Ferrara 9.1.1991, in Mass. foro ferrarese, 1991, 20; Trib. Milano 30.1.1991, RCP 1993, 640; App. Milano 25.10.1991, RCP 1992, 797; App. Milano 10.3.1989, Riv. giur. circ. trasp. 1990, 590; Trib. Messina 2.4.1988 n. 281, inedita; Trib. Firenze 12.7.1989, Riv. giur. circ. trasp. 1989, 1049; Trib. Verona 10.11.1989 n. 1656, Arc. giur. circ. sin. strad. 1991, 47; Trib. Treviso 25.1.1990 n. 1029, inedita; Pret. Eboli, 23.4.1990, Viccione c. Comune di Battipaglia, inedita; Trib. Reggio Calabria 8.2.1991 n. 50, inedita; Trib. Lanciano 29.5.1991, PQM 1991, 46; Trib. Firenze 10.6.1991, Arc. giur. circ. sin. strad. 1991, 842.

semplici – il minor reddito che il danneggiato verosimilmente potrà conseguire a causa delle lesioni, e quindi capitalizzando la differenza tra le due voci in base alla durata presumibile della vita lavorativa del danneggiato<sup>28</sup>.

Tutte e due le tecniche liquidatorie appena descritte presentano delle evidenti imperfezioni. La più macroscopica è quella che si basano ambedue su presunzioni semplici, sull'*id quod plerumque accidit*. Assai spesso, tuttavia, le suddette presunzioni sono tali solo di nome, in quanto rispecchiamo piuttosto una appercezione intuitiva (né potrebbe essere altrimenti) del giudice, costretto ad “inventare” l'età in cui il danneggiato sarebbe entrato (se non ci fosse stato il sinistro) per la prima volta nel mondo del lavoro, o il reddito che avrebbe percepito con la prima occupazione.

Così, ad esempio, per liquidare il lucro cessante subito da un minore che abbia perduto l'uso delle gambe, si legge di norma nelle motivazioni che il giudice “ritenuto che il minore avrebbe cominciato a lavorare all'età di (...); ritenuto che il primo stipendio sarebbe stato di (...); ritenuto che avrebbe lavorato sino all'età di (...); per questi motivi (...)”, e segue la liquidazione del danno in forma di capitale.

Fino a che si ragioni in termini di risarcimento in conto capitale, la strada delle presunzioni sembra l'unica obbligata, ma essa presenta due ordini di inconvenienti:

a) in primo luogo, come si è già accennato, quelle che spesso vengono definite “presunzioni semplici” dal giudice in realtà non sono tali, perché è assolutamente impossibile, partendo dall'età del danneggiato o dal lavoro svolto dei genitori, risalire al lavoro che il lesso avrebbe svolto una volta divenuto maggiorenne, ed al reddito che avrebbe percepito. Il mondo del lavoro oggi, contrariamente a quanto accadeva anche solo 50 anni fa, è caratterizzato da una polverizzazione delle competenze; da una accentuata mobilità; da una accelerazione dei processi di riconversione dei lavoratori; da un marcato dinamismo sinanche delle forme contrattuali (si pensi al lavoro *part-time* od al lavoro interinale).

Oggi, pertanto, non può essere agevole prevedere, neanche in termini di ragionevole approssimazione, non solo il futuro lavoro di un giovane studente, ma neanche il futuro sviluppo della carriera di una persona già occupata. Dinanzi ad una simile realtà sociale il riferimento alla presunzione semplice in realtà cela una liquidazione sostanzialmente equitativa.

b) In secondo luogo, il tipo di liquidazione tradizionale non consente di tenere conto delle infinite circostanze che possono mutare le prospettive di lavoro o di occupazione del danneggiato: ad esempio il fatto che egli, nonostante la menomazione, riesca a trovare un lavoro; oppure il fatto che egli faccia una carriera più o meno celere rispetto a quanto previsto dal giudice; il fatto che egli riesca ad ottenere stipendi più o meno lauti rispetto a quelli presunti dal giudice, e così via.

Il danno da perdita del reddito è dunque un danno:

a) alla persona, perché causato da lesioni personali;

b) permanente, perché si produce giorno per giorno, in relazione alle singole aliquote di reddito perdute;

<sup>28</sup> : Trib. Napoli 24.10.1987, Arc. giur. circ. sin. strad. 1988, 456; Trib. Udine 4.2.1988, Arc. giur. circ. sin. strad. 1988, 1073; App. Torino 6.3.1987, Riv. giur. circ. trasp. 1989, 65; Trib. Macerata 20.12.1989 n. 443, Arc. giur. circ. sin. strad. 1990, 398; Trib. Crema 8.6.1989, GM 1990, 993, ove si dice chiaramente che “ove la ridotta capacità lavorativa comporti soltanto l'applicazione di maggior sforzo lavorativo o una maggior usura delle energie di riserva, senza effettiva perdita di reddito, nessun lucro cessante dovrà essere riconosciuto, e tali conseguenze rileveranno solo sotto il profilo del danno biologico”; Trib. Piacenza 19.5.1993, Arc. giur. circ. sin. strad. 1993, 705; Trib. Milano 19.3.1992, Riv. it. med. leg. 1994, 199, ove si afferma *tout court* che la “capacità lavorativa generica (...) è una delle componenti del danno biologico”; Trib. Livorno 26.3.1993, Arc. giur. circ. sin. strad. 1994, 136; App. Milano 25.1.1994, Assicurazioni 1994, II, 2, 169; Trib. Roma 11.7.1995, Riv. giur. circ. trasp. 1996, 141.



c) suscettibile di variare (in aumento o diminuzione) o cessare del tutto, in relazione all'andamento della vita lavorativa del danneggiato.

Rispetto a questo tipo di danno, pertanto, lo strumento più confacente ad una equa liquidazione appare quello della rendita condizionata. Il debitore potrebbe essere condannato a pagare, in favore del danneggiato, una certa rendita risolutivamente condizionata all'effettivo ingresso nel mondo del lavoro, oppure al superamento di una certa soglia di reddito. In questo modo il danneggiato percepirebbe, da subito, una rendita che avrebbe la funzione di sostituire il reddito perduto. Ove, però, egli dovesse trovare un nuovo lavoro, il risarcimento in forma di rendita cesserebbe, a causa del venir meno dell'esistenza del danno (cioè la soppressione del reddito).

## 9. Gli strumenti di costituzione della rendita.

La rendita vitalizia, prevista dall'art. 1872 c.c., è un contratto aleatorio, di durata, bilaterale. La dottrina ha sottolineato come la disciplina prevista dagli artt. 1872 c.c. sia essenzialmente unitaria: essa, cioè si applica ad ogni rendita vitalizia, comunque costituita, che non sia assoggettata dalla legge ad una disciplina speciale. La rendita costituita ex art. 2057 c.c., di conseguenza, sarà disciplinata dagli artt. 1872 e seguenti c.c.<sup>29</sup>. ciò comporta, tra l'altro, una notevole tutela delle ragioni del creditore, in quanto:

- a) il debitore non può liberarsi dall'obbligazione offrendo il pagamento di un capitale (art. 1879 co. I c.c.);
- b) il debitore non può invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1879 co. II c.c.);
- c) in caso di inadempimento del debitore, il creditore della rendita può far sequestrare e vendere i beni dell'obbligato (art. 1878 c.c.).

A queste cautele, previste in via generale dalla legge, debbono poi aggiungersi quelle che obbligatoriamente il giudice è tenuto a disporre (art. 2057 c.c.).

Tecnicamente, la costituzione di una rendita in favore del danneggiato può avvenire in vari modi:

- a) mediante alienazione di un cespite mobile (ad esempio, azioni od obbligazioni) od immobile;
- b) mediante cessione di un capitale;
- c) mediante acquisto di titoli del debito pubblico;
- d) mediante stipulazione, in favore del danneggiato, di una polizza sulla vita a premio unico (cfr. art. 1882 c.c.).

In tema di risarcimento del danno, i due ultimi sistemi appaiono preferibili anche per la loro sostanziale praticità: il giudice può infatti ordinare al debitore di acquistare un capitale  $x$  in titoli del debito pubblico, nominativi ed intestati – ad esempio – al cancelliere dell'ufficio giudiziario procedente, la cui rendita sia destinata ex art. 1872 c.c. al danneggiato. Scegliendo poi titoli a reddito fisso, il danneggiato avrebbe la migliore garanzia della solvibilità del debitore, mentre quest'ultimo potrebbe – in caso di decesso del creditore o di avveramento della condizione risolutiva della rendita – rivendere i titoli o lucrarne la rendita.

<sup>29</sup> : Macioce, *Rendita – I) Diritto civile*, in Enc. Giur. Treccani, Roma 1991, XXVI, 7.